

**D.g.r. 13 gennaio 2025 - n. XII/3765
2021IT16RFFR010 - PR FESR Regione Lombardia 2021-2027 -
Asse 7: Azione 2.9.1. - Approvazione dell'iniziativa "Ri.Circo.Lo.
STEP risorse circolari in Lombardia per ridurre le dipendenze
strategiche da materie prime critiche"**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il Regolamento delegato (UE) N. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) oltre a disposizioni sul partenariato per gli Accordi di partenariato e i programmi sostenuti dai Fondi SIE;
- il Regolamento (UE, Euratom) n. 2020/2093 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del 24 giugno 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), al Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), al Fondo di Coesione, al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo e migrazione, al Fondo per la sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE) n. 2021/1058 del 24 giugno 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di Coesione;
- il Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- il Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. (di seguito GBER) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, artt. da 1 a 12 e, in particolare, l'articolo 47 (Aiuti agli investimenti per l'uso efficiente delle risorse e per il sostegno alla transizione verso un'economia circolare);
- il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 febbraio 2024, entrato in vigore il 1° marzo 2024, che istituisce una «Piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa» (Strategic Technologies for Europe Platform - STEP) a sostegno delle tecnologie strategiche critiche ed emergenti e delle rispettive catene di approvvigionamento in settori pertinenti;

Visti inoltre:

- l'Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla CE con Decisione C (2022) 4787 final del 15 luglio 2022, con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi;
- il Programma Regionale (PR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027 adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione europea del 1° agosto 2022 C (2022) 5671;
- la d.g.r. n. XI/6884 del 5 settembre 2022 di presa d'atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del programma regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027 (con Decisione di esecuzione CE C(2022)5302 del 17 luglio 2022) e del Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) 2021-2027 (con Decisione di esecuzione CE C(2022)5671 del 1° agosto 2022);
- la d.g.r. n. XI/6894 del 5 settembre 2022 con cui è stato istituito il Comitato di sorveglianza del Programma Regionale Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) - Programmazione Comunitaria 2021- 2027, e in particolare l'allegato 1), in cui sono elencati i soggetti del partenariato coinvolti;

- la d.g.r. n. XII/2740 del 15 luglio del 2024 recante «PR FESR Lombardia 2021-27. Adesione alla piattaforma STEP di cui al Regolamento (UE) 2024/795 - avvio dell'iter di riprogrammazione del programma con cui è stato avviato il processo di riprogrammazione del programma;
- la d.g.r. n. XII / 3116 del 30 settembre 2024 di presa d'atto della riprogrammazione del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia, in adesione alla piattaforma STEP di cui al Regolamento (UE) 2024/795, come da Decisione di esecuzione ce C(2024) 6655 del 18 settembre 2024;

Considerato che:

- l'obiettivo della Piattaforma STEP è sostenere lo sviluppo o fabbricazione di tecnologie critiche in tutta l'Unione nonché salvaguardare e rafforzare le rispettive catene del valore al fine di ridurre le dipendenze strategiche dell'Unione e preservare l'integrità del mercato interno;
- i settori tecnologici critici che rientrano nell'ambito di applicazione (finanziabili) della Piattaforma STEP sono le tecnologie digitali e l'innovazione delle tecnologie deep tech; le tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse (incluse le tecnologie a zero emissione; le biotecnologie (compresi i medicinali e i loro componenti);
- il PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia prevede, nell'ambito dell'Asse VII «Sostegno allo sviluppo di tecnologie critiche nei settori delle tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse», l'Obiettivo specifico 2.9. «Sostenere gli investimenti che contribuiscono all'obiettivo STEP di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del Regolamento (UE) 2024/795 (FESR)» in attuazione del quale è compresa l'azione 2.9.1 - «Sviluppo delle tecnologie pulite da parte delle PMI e delle Grandi imprese, anche in partenariato»:
 - finalizzata a supportare lo sviluppo di tecnologie critiche che apportino al mercato interno un elemento innovativo, emergente e all'avanguardia con un notevole potenziale economico e che contribuiscano a ridurre o a prevenire le dipendenze strategiche dell'Unione;
 - rivolta in particolare allo sviluppo e alla fabbricazione di tecnologie per il trattamento e il riciclaggio di RAEE e di batterie elettriche (per i quali è previsto un aumento del livello della raccolta differenziata come evidenziato nel Programma regionale di gestione dei rifiuti), oltre che per il recupero del fosforo, materiale oggetto di dipendenza strategica a livello europeo;

Richiamati:

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152/2006 «Norme in materia ambientale»;
- la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS) presentata al Consiglio dei ministri il 2 ottobre 2017 e approvata dal CIPE il 22 dicembre 2017;
- la «Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile», approvata con d.g.r. n. 4967 del 29 giugno 2021 e aggiornata con d.g.r. n. 6567 del 30 giugno 2022, ed in particolare il paragrafo «4.4 Economia circolare e modelli di produzione sostenibili»;
- la Strategia nazionale per l'economia circolare approvata con decreto ministeriale n. 259, del 24 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica;

Richiamata la d.g.r. n. 6408 del 23 maggio 2022 di approvazione dell'Aggiornamento del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), comprensivo del Programma delle aree inquinate (PRB), strumento di programmazione attraverso il quale Regione Lombardia definisce in maniera integrata le politiche in materia di prevenzione, riciclo, recupero e smaltimento dei rifiuti;

Considerate le finalità del PR FESR di incentivare l'efficienza nell'uso delle risorse e delle materie, nonché il recupero, riuso e riciclo di materiali per cui, in coerenza con il PRGR e con il principio DNSH, gli investimenti saranno finalizzati ai livelli più elevati nella gerarchia di gestione rifiuti, ossia la prevenzione (es. preparazione per il riutilizzo, sottoprodotti...) ed il recupero di materia;

Rilevato che le finalità della presente iniziativa sono state occasione di confronto e condivisione nell'ambito dell'Osservatorio per il clima, l'economia circolare e la transizione ecologica, in particolare in data 24 settembre 2024 nell'ambito del tavolo fanghi ed in data 10 ottobre 2024 nell'ambito del Tavolo batterie e RAEE fotovoltaici;

Richiamata la d.c.r. 42 del 20 giugno 2023 che approva il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XII Legislatura, pubblicata sul BURL n. 26 Serie ordinaria del 1° luglio 2023, nella qua-

Serie Ordinaria n. 3 - Giovedì 16 gennaio 2025

le si individua, tra gli altri, l'obiettivo strategico 5.1.4 «Sviluppare sul territorio l'economia circolare»;

Rilevato che con decreto n. 12776 del 9 settembre 2022 è stato costituito il Comitato di sorveglianza del PR FESR 2021-2027 tra i cui compiti sono ricompresi l'esame e approvazione della metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni;

Dato atto che il Comitato di sorveglianza del PR FESR 2021-2027 ha approvato nella seduta del 24 ottobre 2024 i criteri di selezione dell'Asse VII «Sostegno allo sviluppo di tecnologie critiche nei settori delle tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse», l'Obiettivo specifico 2.9. «Sostenere gli investimenti che contribuiscono all'obiettivo STEP di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del Regolamento (UE) 2024/795 (FESR)» in attuazione del quale è compresa l'azione 2.9.1 - «Sviluppo delle tecnologie pulite da parte delle PMI e delle Grandi imprese, anche in partenariato»;

Rilevato che con il XII Provvedimento organizzativo 2024, approvato con d.g.r. n. 3444 del 25 novembre 2024, è stato individuato come responsabile di Asse 7, azione 2.9.1 del PR FESR 2021-2027 per la Direzione Ambiente e clima il dirigente della Struttura Rifiuti e tutela ambientale;

Dato atto che sono stati acquisiti, rispetto alla presente iniziativa:

- il parere favorevole del Comitato aiuti di Stato, disciplinato dal decreto n. 8804 del 10 giugno 2024, ai sensi della d.g.r. 2340 del 20 maggio 2024, nella seduta del 12 novembre 2024;
- il parere favorevole del Comitato di coordinamento della programmazione europea del 27 novembre 2024;
- il parere favorevole dell'Autorità di gestione del PR FESR 2021-2027 in data 6 dicembre 2024, prot. n. R1.2024.0005781;

Dato atto che l'adesione alla Piattaforma STEP consente di ottenere un cofinanziamento fino al 100% in quota comunitaria sulle priorità STEP;

Richiamata la legge regionale n. 23 del 30 dicembre 2024 di approvazione del bilancio di previsione;

Stabilito che la dotazione pari ad € 10.000.000,00 trova copertura sul capitolo 17006 «PR FESR 2021-2027 - Quota UE-STEP - Tecnologie pulite - Contributi agli investimenti alle imprese» istituito con variazione di bilancio approvata nella seduta di Giunta odierna secondo gli importi e nelle annualità sotto specificati:

2025	2026	2027
€ 3.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 2.000.000,00

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli 5 aiuti «de minimis» e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione);
- il Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. (di seguito GBER) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e in particolare:
 - i principi imposti dagli articoli 1 (campi di applicazione), art. 2 (definizioni), art. 4 (soglie di notifica), art. 5 (trasparenza degli aiuti), art. 6 (effetti di incentivazione), art. 7 (Intensità di aiuto e costi ammissibili), art. 8 (Cumulo), art. 9 (pubblicazione e informazione), art. 11 (relazioni) e art. 12 (controllo) del medesimo Regolamento;
 - l'articolo 47 (Aiuti agli investimenti per l'uso efficiente delle risorse e per il sostegno alla transizione verso un'economia circolare);

Stabilito di inquadrare l'iniziativa «Ri.Circo.Lo.STEP risorse circolari in Lombardia per ridurre le dipendenze strategiche da materie prime critiche», in alternativa, a scelta del beneficiario:

- nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti «de minimis» e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione);
- nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. (di seguito GBER) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato ed

in particolare nell'alveo dell'articolo 47 (Aiuti agli investimenti per l'uso efficiente delle risorse e per il sostegno alla transizione verso un'economia circolare) e nel rispetto dei principi imposti dagli artt. da 1 a 12 del medesimo Regolamento;

Stabilito che nel rispetto dei principi generali del Reg. (UE) n. 2831/2023:

- il contributo non è concesso a operatori economici appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2;
- i soggetti beneficiari dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:
 - attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del 6 Regolamento (UE) n. 2831/2023;
 - informi per le imprese iscritte al registro delle imprese sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto Regolamento (UE) n. 2831/2023 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
- non sono concessi aiuti:
 - a favore di attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
 - subordinati all'uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli di importazione;

Stabilito che nel rispetto dei principi generali del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.:

- le agevolazioni non sono concesse alle imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014, né ai settori esclusi di cui all'art. 1 commi 2, 3 e 5 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- la verifica delle imprese in difficoltà ex art. 2, punto 18 del suddetto Regolamento avviene al momento di concessione delle agevolazioni, come previsto dalle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato e non anche in fase di erogazione;
- le agevolazioni non sono erogate a imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589;
- le agevolazioni non sono concesse alle attività connesse all'esportazione nel rispetto del Regolamento (UE) 651/2014 art.1 par. 2 lettera c);
- le agevolazioni sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea), ivi incluse quelle concesse a titolo «de minimis»;
- l'impresa beneficiaria deve sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:
 - attestati di non trovarsi in stato di difficoltà (art. 2, punto 18 del Reg. UE n. 651/2014);
 - attestati di non essere operanti nei settori esclusi di cui all'art.1 del Reg. UE n. 651/2014;
- l'avvio dei progetti deve essere successivo alla presentazione della domanda di agevolazione intendendo per «avvio dei lavori», ai sensi di quanto disposto dall'art. 2.23 Reg (UE) 651/2014, la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. I lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori;
- nel rispetto dell'art. 47 (Aiuti agli investimenti per l'uso efficiente delle risorse e per il sostegno alla transizione verso un'economia circolare):
 - i costi ammissibili corrispondono ai costi di investimento supplementari determinati confrontando i costi complessivi di investimento del progetto con quelli di progetti o di attività meno rispettosi dell'ambiente, che possono essere:
 - 47.7.a) uno scenario controfattuale consistente in un investimento comparabile che sarebbe verosimilmente realizzato in un processo produttivo nuovo o preesistente senza aiuti e che non raggiunge lo stesso livello di uso efficiente delle risorse;

- 47.7.b) uno scenario controfattuale consistente nel trattamento dei rifiuti sulla base di una modalità di trattamento più bassa nell'ordine di priorità della gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE o nel trattamento di rifiuti, di altri prodotti, materiali o sostanze in modo meno efficiente sotto il profilo delle risorse;
- 47.7.c) uno scenario controfattuale consistente in un investimento comparabile in un processo di produzione convenzionale che utilizza la materia prima primaria, se il prodotto secondario (riutilizzato o recuperato) ottenuto è tecnicamente ed economicamente sostituibile con il prodotto primario;
 - se l'investimento consiste nell'installazione di una componente aggiuntiva in una struttura già esistente per la quale non vi è un equivalente meno rispettoso dell'ambiente o se il richiedente dell'aiuto può dimostrare che in assenza dell'aiuto non avrebbe luogo alcun investimento, i costi ammissibili corrispondono al totale dei costi di investimento;
 - 47.8 l'intensità di finanziamento non potrà superare il 40% dei costi ammissibili per le grandi imprese ed il 50% per le imprese di piccole e medie dimensioni;

Stabilito altresì che, indipendentemente dal regime di aiuti applicato:

- le agevolazioni non sono concesse alle imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- l'avvio dei progetti deve essere successivo alla presentazione della domanda di agevolazione intendendo per «avvio dei lavori», ai sensi di quanto disposto dall'art. 2.23 Reg (UE) 651/2014, la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. I lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori;
- l'intensità di finanziamento non potrà superare il 40% dei costi ammissibili per le grandi imprese ed il 50% per le imprese di piccole e medie dimensioni, come di seguito indicato;

DIMENSIONE D'IMPRESA	INTENSITÀ DI AIUTO		CONTRIBUTO MASSIMO	
	De minimis	GBER	De minimis	GBER
PMI	50%	50%	300.000 euro nel triennio mobile, nel limite del plafond disponibile.	7.500.000 euro
GRANDI IMPRESE	40%	40%	300.000 euro nel triennio mobile, nel limite del plafond disponibile.	7.500.000 euro

su entrambi i regimi l'agevolazione è cumulabile, anche in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, con altre agevolazioni qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo «de minimis», nonché con le misure generali che non si qualificano come aiuti di Stato (es. incentivi fiscali), nel limite del 100% dei costi ammissibili ed unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo d'aiuto più elevati applicabili in base alle norme pertinenti;

- per entrambi i regimi vige il divieto di doppio finanziamento delle misure FESR con fondi PNRR ex art. 22 par. 2 lett. c) Reg. (UE) 2021/241;

Stabilito che:

- in relazione all'art. 3.7 del Regolamento (UE) n. 2831/2023, qualora la concessione di nuovi Aiuti in «de minimis» comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.2 del Regolamento medesimo, in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del d.m. 31 maggio 2017, n. 115 al soggetto richiedente sarà proposta la riduzione del contributo a fondo perduto al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento;
- gli uffici regionali potranno proporre una modifica dell'inquadramento scelto dall'impresa nel caso in cui tale inquadramento non fosse di fatto percorribile, fatta salva l'accettazione da parte del beneficiario;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 11 «Relazioni» del Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i. è necessario trasmettere alla Commissione, attraverso

il sistema di notifica elettronica SANI2, con la sintesi delle informazioni richieste nel modulo di cui all'allegato 2 dello stesso regolamento, utilizzando l'apposita applicazione informatica Sani 2 ai fini della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione europea e della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e sul sito web della Commissione;

- la Direzione Generale Ambiente e Clima ha comunicato alla Commissione europea, attraverso il Sistema SANI2 e conformemente alla procedura indicata dagli articoli 9 «Pubblicazione e informazione» e 11 «Relazioni» del Regolamento (UE) 651/2014, la bozza del presente atto e il suo allegato parte integrante e sostanziale;
- a conclusione di tale procedura, la Commissione europea ha registrato il regime di aiuto «Ri.Circo.Lo. STEP risorse circolari in Lombardia per ridurre le dipendenze strategiche da materie prime critiche» n SA.117294;

Dato atto che la concessione dei finanziamenti è subordinata all'interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) e alla relativa registrazione del finanziamento, alle condizioni e modalità previste dall'art. 52 della legge 234/2012 e s.m.i. e dalle disposizioni attuative (Decreto interministeriale n. 115 del 31 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2017, in vigore dal 12 agosto 2017), dando evidenza degli aiuti individuali registrati nel RNA e dei relativi codici COR e CUP rilasciati;

Dato atto che gli uffici regionali competenti garantiscono il corretto utilizzo del Registro nazionale aiuti in fase di concessione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 8 e successivi, e per le finalità di cui all'articolo 17, e che le agevolazioni a valere sulla presente iniziativa saranno concesse ed erogate dopo aver ottemperato agli obblighi di implementazione ed interrogazione del Registro nazionale aiuti in attuazione della l. 234/2012;

Ritenuto di approvare gli elementi essenziali dell'iniziativa «Ri.Circo.Lo. STEP risorse circolari in Lombardia per ridurre le dipendenze strategiche da materie prime critiche» nell'ambito dell'Obiettivo specifico 2.9. «Sostenere gli investimenti che contribuiscono all'obiettivo STEP di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del Regolamento (UE) 2024/795 (FESR)» a valere sull'azione 2.9.1. «Sviluppo delle tecnologie pulite da parte delle PMI e delle Grandi imprese, anche in partenariato», i cui elementi essenziali sono definiti, ai fini della relativa attuazione, dall'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con una dotazione pari a euro 10.000.000,00;

Stabilito di demandare sulla base delle competenze individuate dal XII Provvedimento organizzativo 2024, approvato con d.g.r. n. 3444 del 25 novembre 2024, al dirigente della Struttura Rifiuti e tutela ambientale della Direzione Generale Ambiente e clima l'emanazione degli atti attuativi del presente atto, compresa la definizione del bando, le fasi di selezione e concessione dei contributi, gli adempimenti connessi al registro nazionale aiuti e l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

Viste:

- la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i Provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;
- la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche e integrazioni nonché il regolamento di contabilità della Giunta regionale;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della legge 136/2010, relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Stabilito di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL, sul sito istituzionale - sezione amministrazione trasparente - in attuazione del d.lgs. n. 33/2013, sul sito dedicato alla Programmazione comunitaria www.ue.regione.lombardia.it e sul sito www.regione.lombardia.it;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'iniziativa «Ri.Circo.Lo. STEP risorse circolari in Lombardia per ridurre le dipendenze strategiche da materie prime critiche» nell'ambito dell'Obiettivo Specifico 2.9. «Sostenere gli investimenti che contribuiscono all'obiettivo STEP di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del Regolamento (UE) 2024/795 (FESR)» a valere sull'azione 2.9.1. «Sviluppo delle tecnologie pulite da parte delle PMI e delle Grandi imprese, anche in partenariato», i cui elementi essenziali sono definiti, ai fini della relativa attuazione,

Serie Ordinaria n. 3 - Giovedì 16 gennaio 2025

dall'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con una dotazione pari a euro 10.000.000,00;

2. che la dotazione pari ad € 10.000.000,00 trova copertura sul capitolo 17006 «PR FESR 2021- 2027 - Quota UE- STEP - Tecnologie pulite - Contributi agli investimenti alle imprese» istituito con variazione di bilancio approvata nella seduta di Giunta odierna secondo gli importi e nelle annualità sotto specificati:

2025	2026	2027
€ 3.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 2.000.000,00

3. di inquadrare l'iniziativa «Ri.Circo.Lo. STEP risorse circolari in Lombardia per ridurre le dipendenze strategiche da materie prime critiche», in alternativa, a scelta del beneficiario:

- nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione);
- nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. (di seguito GBER) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato ed in particolare nell'alveo dell'articolo 47 (Aiuti agli investimenti per l'uso efficiente delle risorse e per il sostegno alla transizione verso un'economia circolare) e nel rispetto dei principi imposti dagli artt. da 1 a 12 del medesimo Regolamento e del regime di aiuto «Ri.Circo.Lo. STEP risorse circolari in Lombardia per ridurre le dipendenze strategiche da materie prime critiche»;

4. di prevedere che per entrambi i regimi di aiuto vige il divieto di doppio finanziamento delle misure FESR con fondi PNRR ex art. 22 par. 2 lett. c) Reg. (UE) 2021/241;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL, sul sito istituzionale - sezione amministrazione trasparente - in attuazione del d.lgs. n. 33/2013, sul sito dedicato alla Programmazione Comunitaria <http://www.ue.regione.lombardia.it> e sul sito www.regione.lombardia.it.

Il segretario: Riccardo Perini

— • —

ALLEGATO A

ELEMENTI ESSENZIALI DELL'INIZIATIVA
Ri.Circo.Lo. STEP - Risorse Circolari in Lombardia per ridurre le dipendenze strategiche da materie prime critiche"

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
TITOLO DGR	PR FESR Regione Lombardia 2021-2027 – Asse 7: Azione 2.9.1. - Approvazione dell'iniziativa "Ri.Circo.Lo. STEP Risorse Circolari in Lombardia per ridurre le dipendenze strategiche da materie prime critiche".
FINALITÀ	La misura intende promuovere lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche, così come definite dal Reg. UE 2024/795, da parte delle piccole, medie e grandi imprese lombarde, in forma singola o aggregata, per conseguire la riduzione delle dipendenze strategiche da materie prime critiche ed una migliore gestione dei rifiuti nelle filiere dei RAEE e delle batterie e del fosforo, in coerenza con quanto previsto dal "critical raw material act" (Reg. UE 2024/1252), nonché con le indicazioni del vigente Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti e degli sviluppi dei lavori dei tavoli "batterie e fotovoltaico" e "fanghi da depurazione" dell'Osservatorio regionale per il Clima, l'Economia Circolare e la Transizione Ecologica.
PRSS XII LEGISLATURA	Obiettivo strategico: 5.1.4 Sviluppare sul territorio l'economia circolare
SOGGETTI BENEFICIARI¹	<p>Possono presentare domanda di partecipazione alla misura le grandi e le piccole e medie imprese, comprese le start-up e PMI innovative, in forma singola o aggregata, che hanno i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • risultano regolarmente costituite, iscritte ed attive nel Registro delle Imprese; • presentino progetti in forma singola o in aggregazione; possono partecipare all'aggregazione anche soggetti che non siano piccole, medie e grandi imprese, ma detti soggetti non potranno essere in alcun modo beneficiari di contributi e le spese che dovessero eventualmente sostenere non saranno ritenute ammissibili al contributo; • realizzino interventi nell'ambito di una o più sedi operative ubicate sul territorio lombardo attive alla presentazione della domanda o attivate entro e non oltre la richiesta di erogazione del saldo; • non rientrino negli specifici casi di esclusione di cui all'art. 7 paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 2021/1058; • ove sia applicato il regime ex Regolamento (UE) 2831/2023 non rientrino nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 par.

¹ Indicare i soggetti che potranno beneficiare dell'agevolazione ed eventuali soggetti che ne sono esclusi

ALLEGATO A

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
	<p>1 e 2 del Regolamento (UE) n. 2831/2023 e s.m.i; secondo le specifiche indicate nella sezione "Regime di Aiuto";</p> <ul style="list-style-type: none"> ove sia applicato il regime ex Regolamento (UE) 651/2014 non rientrino nelle specifiche esclusioni di cui all'art.1 del Regolamento (UE) 651/2014 secondo le specifiche indicate nella sezione "Regime di Aiuto" <p>Le agevolazioni non sono concesse alle imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014, né ai settori esclusi di cui all'art. 1 commi 2, 3 e 5 del Regolamento (UE) n. 651/2014 sia nel caso in cui sia applicato il regime ex Regolamento (UE) n. 651/2014 (aiuti in esenzione), sia nel caso di applicazione del regime ex Regolamento (UE) 2831/2023 (de minimis).</p> <p>Ulteriori condizioni di ammissibilità dei soggetti beneficiari potranno essere definite nel dispositivo attuativo.</p>
SOGGETTI DESTINATARI²	Coincidenti con i beneficiari
SOGGETTO GESTORE³	Non previsto
DOTAZIONE FINANZIARIA INIZIALE	10.000.000,00 euro
FONTE DI FINANZIAMENTO	Programma: PR FESR 2021-2027 Priorità: 7 Obiettivo specifico RSO2.9. Azione: 2.9.1.
TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE	<p>L'agevolazione regionale viene concessa sotto forma di sovvenzione a fondo perduto.</p> <p>L'agevolazione viene concessa ed erogata fino al 40% per le grandi imprese e al 50% per le PMI (in coerenza con art. 47, c. 8 Reg. n. 651/2014, "GBER") delle spese ammissibili e fino ad un importo massimo di euro 7.500.000,00 al netto di IVA per ogni singolo progetto.</p> <p>Ferma restando l'applicazione delle medesime percentuali di finanziamento, nel caso in cui il beneficiario scelga di avvalersi del regime di aiuto di Stato "de minimis", l'agevolazione massima concessa è di euro 300.000 per impresa unica, nel rispetto del Regolamento UE 2023/2831 che fissa tale somma come limite per tali aiuti.</p> <p>L'agevolazione è concessa a progetti presentati, in forma singola o in aggregazione, con un totale di spese ammissibili, al netto di IVA, pari ad almeno 500.000 € sull'intero progetto.</p>

² Ove differenti dai beneficiari, indicare i soggetti che saranno destinatari dell'agevolazione

³ Se previsto, indicare i soggetti che attuano iniziativa/strumento finanziario

ALLEGATO A

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
REGIME DI AIUTO DI STATO	<p>I contributi sono concessi in alternativa, a scelta del beneficiario:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti "de minimis" e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione); • nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ed in particolare nell'alveo dell'articolo 47 (Aiuti agli investimenti per l'uso efficiente delle risorse e per il sostegno alla transizione verso un'economia circolare) e nel rispetto dei principi imposti dagli articoli 1 (campi di applicazione), art. 2 (definizioni), art. 4 (soglie di notifica), art. 5 (trasparenza degli aiuti), art. 6 (effetti di incentivazione), art. 8 (cumulo), art. 9 (pubblicazione e informazione), art. 11 (relazioni) e art. 12 (controllo) del medesimo Regolamento. <p>È fatta salva la facoltà di proporre una modifica dell'inquadramento scelto dall'impresa nel caso in cui tale inquadramento non fosse di fatto percorribile, ad esempio, nel caso si verificasse che il soggetto che ha fatto domanda sulla linea in "de minimis" abbia già il plafond esaurito, sebbene la progettualità sia ammissibile dal punto di vista tecnico.</p> <p>Nel rispetto dei principi generali del Reg. (UE) n. 2831/2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il contributo non è concesso a operatori economici appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2; • i soggetti beneficiari dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che: <ul style="list-style-type: none"> ○ attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2831/2023; ○ informi per le imprese iscritte al registro delle imprese sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) n. 2831/2023 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica; • non sono concessi aiuti: <ul style="list-style-type: none"> ○ a favore di attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione; ○ subordinati all'uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli di importazione. <p>Il Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 stabilisce all'art. 3.2 i massimali degli aiuti "de minimis" concessi da uno Stato membro a un'impresa unica in 300.000 euro nell'arco di tre anni.</p>

ALLEGATO A

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
	<p>Come previsto al considerando 11 del Regolamento i tre anni da prendere in considerazione devono essere valutati su base mobile. Per ogni nuova concessione di aiuti "de minimis", si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi nei tre anni precedenti.</p> <p>In relazione all'art. 3.7 del Regolamento (UE) n. 2831/2023, qualora la concessione di nuovi Aiuti in "de minimis" comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.2 del Regolamento medesimo, in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 115 al soggetto richiedente sarà proposta la riduzione del contributo a fondo perduto al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento o, in alternativa, di modificare l'inquadramento indicato dall'impresa con conseguente rideterminazione del regime di aiuto nel rispetto dei principi del Regolamento (UE) n. 651/2014.</p> <p>Nel rispetto dei principi generali del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le agevolazioni non sono concesse alle imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014, né ai settori esclusi di cui all'art. 1 commi 2, 3 e 5 del Regolamento (UE) n. 651/2014; • la verifica delle imprese in difficoltà ex art. 2, punto 18 del suddetto Regolamento avviene al momento di concessione delle agevolazioni, come previsto dalle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato e non anche in fase di erogazione; • le agevolazioni non sono erogate a imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589; • le agevolazioni non sono concesse alle attività connesse all'esportazione nel rispetto del Regolamento (UE) 651/2014 art.1 par.2 lettera c); • l'impresa beneficiaria deve sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 che: <ul style="list-style-type: none"> ○ attestati di non trovarsi in stato di difficoltà (art. 2, punto 18 del Reg. UE n. 651/2014); ○ attestati di non essere operante nei settori esclusi di cui all'art.1 del Reg. UE n. 651/2014; • l'avvio dei progetti deve essere successivo alla presentazione della domanda di agevolazione intendendo per «avvio dei lavori», ai sensi di quanto disposto dall'art. 2.23 Reg (UE) 651/2014, la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di

ALLEGATO A

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
	<p>qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. I lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori;</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel rispetto dell'art. 47 (Aiuti agli investimenti per l'uso efficiente delle risorse e per il sostegno alla transizione verso un'economia circolare): <ul style="list-style-type: none"> ○ i costi ammissibili corrispondono ai costi di investimento supplementari determinati confrontando i costi complessivi di investimento del progetto con quelli di progetti o di attività meno rispettosi dell'ambiente, che possono essere: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 47.7. a) uno scenario controfattuale consistente in un investimento comparabile che sarebbe verosimilmente realizzato in un processo produttivo nuovo o preesistente senza aiuti e che non raggiunge lo stesso livello di uso efficiente delle risorse; ▪ 47.7. b) uno scenario controfattuale consistente nel trattamento dei rifiuti sulla base di una modalità di trattamento più bassa nell'ordine di priorità della gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE o nel trattamento di rifiuti, di altri prodotti, materiali o sostanze in modo meno efficiente sotto il profilo delle risorse; ▪ 47.7. c) uno scenario controfattuale consistente in un investimento comparabile in un processo di produzione convenzionale che utilizza la materia prima primaria, se il prodotto secondario (riutilizzato o recuperato) ottenuto è tecnicamente ed economicamente sostituibile con il prodotto primario. ○ se l'investimento consiste nell'installazione di una componente aggiuntiva in una struttura già esistente per la quale non vi è un equivalente meno rispettoso dell'ambiente o se il richiedente dell'aiuto può dimostrare che in assenza dell'aiuto non avrebbe luogo alcun investimento, i costi ammissibili corrispondono al totale dei costi di investimento; ○ 47.8 l'intensità di finanziamento non potrà superare il 40% dei costi ammissibili per le grandi imprese ed il 50% per le PMI. <p>In relazione ai costi ammissibili, nel bando attuativo saranno dettagliate le modalità per effettuare il confronto con uno scenario controfattuale o per dimostrare che l'intervento consiste nell'installazione di una componente aggiuntiva in una struttura già esistente per la quale non vi è un equivalente meno rispettoso dell'ambiente.</p>

ALLEGATO A

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO																			
	<p>Indipendentemente dal regime di aiuti applicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> le agevolazioni non sono concesse alle imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014; l'avvio dei progetti deve essere successivo alla presentazione della domanda di agevolazione intendendo per «avvio dei lavori», ai sensi di quanto disposto dall'art. 2.23 Reg (UE) 651/2014, la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. I lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori; l'intensità di finanziamento non potrà superare il 40% dei costi ammissibili per le grandi imprese ed il 50% per le imprese di piccole e medie dimensioni, come di seguito indicato <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">DIMENSIONE D'IMPRESA</th> <th colspan="2">INTENSITÀ DI AIUTO</th> <th colspan="2">CONTRIBUTO MASSIMO</th> </tr> <tr> <th><i>De minimis</i></th> <th>GBER</th> <th><i>De minimis</i></th> <th>GBER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PMI</td> <td>50%</td> <td>50%</td> <td>300.000 euro nel triennio mobile, nel limite del plafond disponibile.</td> <td>7.500.000 euro</td> </tr> <tr> <td>GRANDI IMPRESE</td> <td>40%</td> <td>40%</td> <td>300.000 euro nel triennio mobile, nel limite del plafond disponibile.</td> <td>7.500.000 euro</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> l'agevolazione è cumulabile , anche in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, con altre agevolazioni qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo "<i>de minimis</i>", nonché con le misure generali che non si qualificano come aiuti di Stato (es. incentivi fiscali), nel limite del 100% dei costi ammissibili ed unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o 	DIMENSIONE D'IMPRESA	INTENSITÀ DI AIUTO		CONTRIBUTO MASSIMO		<i>De minimis</i>	GBER	<i>De minimis</i>	GBER	PMI	50%	50%	300.000 euro nel triennio mobile, nel limite del plafond disponibile.	7.500.000 euro	GRANDI IMPRESE	40%	40%	300.000 euro nel triennio mobile, nel limite del plafond disponibile.	7.500.000 euro
DIMENSIONE D'IMPRESA	INTENSITÀ DI AIUTO		CONTRIBUTO MASSIMO																	
	<i>De minimis</i>	GBER	<i>De minimis</i>	GBER																
PMI	50%	50%	300.000 euro nel triennio mobile, nel limite del plafond disponibile.	7.500.000 euro																
GRANDI IMPRESE	40%	40%	300.000 euro nel triennio mobile, nel limite del plafond disponibile.	7.500.000 euro																

ALLEGATO A

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
	<p>dell'importo d'aiuto più elevati applicabili in base alle norme pertinenti;</p> <p>Parere Comitato di Valutazione Aiuti di Stato in data 12 novembre 2024.</p>
<p>INTERVENTI AMMISSIBILI</p>	<p>Sono ammissibili progetti attinenti a uno o più dei seguenti ambiti di intervento relativi a tecnologie che contribuiscono a ridurre o a prevenire le dipendenze strategiche dell'Unione secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lettera b del Regolamento (UE) 2024/795:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sviluppo o fabbricazione di tecnologie, relative a RAEE/AEE (inclusi pannelli fotovoltaici) oppure a batterie ed accumulatori, per: <ul style="list-style-type: none"> • riprogettazione dei prodotti per facilitare la riparazione, il riciclaggio o per sostituire una materia prima critica con un altro materiale (ecodesign); • preparazione per il riutilizzo e riutilizzo di RAEE/AEE (inclusi pannelli fotovoltaici), batterie ed accumulatori; • trattamento preliminare dei RAEE (inclusi pannelli fotovoltaici), batterie ed accumulatori finalizzato al riciclaggio delle materie prime critiche; • riciclaggio di RAEE (inclusi pannelli fotovoltaici), batterie ed accumulatori, incluso il riciclaggio delle materie prime critiche presenti; • riciclaggio di materie prime critiche presenti in rifiuti decadenti dal trattamento di RAEE (inclusi pannelli fotovoltaici), batterie ed accumulatori (per es. "black mass", componenti rimossi da RAEE, etc...). • Sviluppo o fabbricazione di tecnologie per: <ul style="list-style-type: none"> • Pretrattamento dei rifiuti contenenti fosforo finalizzati al recupero dello stesso (ad esclusione di incenerimento e trattamenti analoghi, quali pirolisi, gassificazione); • Recupero del fosforo da reflui, fanghi di depurazione, da rifiuti organici, altri rifiuti contenenti fosforo o ceneri da incenerimento di tali rifiuti. <p>È ammissibile soltanto il recupero di fosforo elementare oppure sotto forma di sali, soluzioni di sali e minerali, non il recupero indiretto in altre matrici (ai fini del presente bando, quindi, non sono ammissibili interventi finalizzati a produrre, ad esempio, fanghi da utilizzare in agricoltura, gessi di defecazione da fanghi, biochar).</p> <p>Sono finanziabili i progetti relativi a sviluppo e fabbricazione di tecnologie dalla fase in cui ne è stata dimostrata la fattibilità fino alla loro produzione su scala commerciale e ciò comprende il perfezionamento dei prototipi e/o la garanzia che le tecnologie soddisfino norme rigorose in materia di prestazioni e scalabilità.</p> <p>Gli interventi devono essere realizzati nell'ambito di una o più sedi operative ubicate sul territorio lombardo attive alla presentazione</p>

ALLEGATO A

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
	<p>della domanda o attivate entro e non oltre la richiesta di erogazione del saldo.</p> <p>Il soggetto richiedente dovrà candidare un progetto conforme a tutte le disposizioni di legge previste per l'intervento che intende realizzare.</p> <p>Gli interventi ammissibili devono rispettare il principio DNSH (Do Not Significant Harm), in particolare per quanto attiene l'uso sostenibile delle risorse e dei rifiuti, e devono rispettare il principio DNSH tenendo conto degli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto VAS per l'azione 2.6.2 secondo le modalità che verranno dettagliate nel bando attuativo.</p> <p>Le modalità di verifica del rispetto del principio del Climate proofing saranno dettagliate nel bando attuativo.</p>
SPESE AMMISSIBILI	<p>Sono ammissibili, al netto di IVA, le seguenti tipologie di spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione, purché funzionali e collegate al progetto di investimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) acquisto e installazione di beni strumentali, macchinari, sistemi di automazione e tecnologie adattive, impianti di produzione, attrezzature e arredi, necessari per il conseguimento delle finalità progettuali; revamping dei macchinari esistenti. Le spese devono riguardare esclusivamente beni durevoli, non di consumo e strettamente funzionali all'attività svolta. È ammesso anche l'acquisto di beni e attrezzature usati. L'importo di questa voce a) deve rappresentare almeno il 30% del totale delle spese ammissibili di progetto; b) acquisto di hardware (sono escluse le spese per smartphone, tablet e cellulari) purché strettamente connessi al progetto. È ammesso anche l'acquisto di beni e attrezzature usati; c) acquisto di software gestionali, licenze d'uso e servizi software di tipo cloud e SaaS e simili, servizi di cibersecurity, nella misura massima del 5% delle spese ammissibili per il progetto; d) servizi di consulenza specializzata per la realizzazione del progetto, servizi di prova e sperimentazione, servizi per il controllo della qualità; spese per sviluppo, registrazione o acquisizione di marchi, brevetti, certificazioni di qualità, certificazioni tecniche ed eventuale registrazione REACH. Questa voce deve rispettare la misura massima del 20% delle spese ammissibili per il progetto; e) opere edili-murarie e impiantistiche e relative spese di progettazione e direzione lavori direttamente correlate e funzionali al progetto, nel limite del 25% delle spese ammissibili per il progetto; f) spese generali determinate con un tasso forfettario pari al 7% delle spese ammissibili di cui alle precedenti lettere a),

ALLEGATO A

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
	b), c), d), e) conformemente all'articolo 54 lettera a) del Regolamento (UE) n. 1060/2021.
TIPOLOGIA DI PROCEDURA	L'assegnazione del contributo avviene sulla base di una procedura valutativa a graduatoria (d.lgs. 123/98, art.5).
ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE	<p>Per le caratteristiche dei progetti oggetto di agevolazione a valere sulla presente misura, che implicano significativi elementi di complessità del procedimento istruttorio, si individua, ex art. 5 della L.R. 1/2012 e della L. 241/1990, un termine massimo di centoventi giorni per il completamento del procedimento medesimo, decorrenti dalla data di chiusura dei termini per la presentazione delle domande.</p> <p>La fase di istruttoria formale relativa ai requisiti soggettivi del richiedente e oggettivi del progetto candidato e la fase di istruttoria di merito sono condotte da un Nucleo Tecnico di Valutazione da costituirsi con decreto del Direttore Generale competente, in coerenza con la normativa in materia di prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione (L. 190/2012) e del PIAO 2024 - 2026 Piano integrato di attività e organizzazione di regione Lombardia approvato con DGR n. XII/1788 del 29 gennaio 2024.</p> <p>L'istruttoria di merito viene svolta sulla base dei seguenti criteri coerenti con quanto approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 24 ottobre 2024:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Criteri di ammissibilità specifici: <ol style="list-style-type: none"> I. Coerenza con il Reg. (UE) 2024/795 del 29 febbraio 2024 e con la nota di Orientamento relativa a talune disposizioni del suddetto Regolamento che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP); II. Rispetto della normativa specifica in materia di gestione dei rifiuti (D.lgs. 152/06); III. Coerenza con le indicazioni del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti approvato con d.g.r 6408/2022; IV. Rispetto di almeno uno dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti (art. 179, d.lgs. 152/06) ed interventi riguardanti azioni di: <ol style="list-style-type: none"> a. simbiosi industriale e prevenzione della produzione di rifiuti; b. ecodesign; c. preparazione per il riutilizzo; d. riciclaggio. V. Rispetto degli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati per l'Azione 2.6.2 nel Rapporto VAS con riferimento al criterio DNSH; VI. Verifica climatica delle infrastrutture, come definita dagli Indirizzi nazionali.

ALLEGATO A

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
	<p>Saranno, inoltre, ritenuti ammissibili esclusivamente i progetti che soddisfino il criterio della sostenibilità finanziaria in applicazione dell'art. 73, comma 2, lettera d) del Regolamento UE n. 1060/2021, dimostrando la capacità di garantire una gestione efficace e continuativa, nonché la manutenzione delle infrastrutture realizzate, in conformità alle modalità e ai requisiti che saranno definiti nel bando attuativo.</p> <p>2. Criteri di valutazione:</p> <p>I. Qualità dell'iniziativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • qualità progettuale, anche relativamente alla capacità di riduzione degli impatti ambientali dei processi, da valutare nel dettaglio come: <ul style="list-style-type: none"> i. Descrizione dell'intervento oggetto di contributo ii. Contenuti tecnico-scientifici a supporto del progetto <p>Capacità di riduzione degli impatti ambientali dei processi (emissioni inquinanti e climalteranti, consumi di acqua o energia)</p> • elementi innovativi (in termini di innovazione di processo o di prodotto) e/o emergenti e/o all'avanguardia; • coerenza dei tempi di realizzazione, incluse le tempistiche per ottenere le necessarie autorizzazioni; • replicabilità e scalabilità; <p>II. Capacità di riduzione o prevenzione delle dipendenze strategiche dell'unione, da valutare nel dettaglio come:</p> <ul style="list-style-type: none"> • capacità di riduzione o prevenzione delle dipendenze strategiche dell'unione • capacità del progetto di combinare tecnologie deep tech, tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse e biotecnologie <p>III. Potenzialità di costruzione di una filiera locale che coinvolga anche PMI da valutare nel dettaglio come grado di coinvolgimento di PMI nella filiera;</p> <p>IV. Quantificazione dei risultati attesi in termini di aumento del riciclaggio di rifiuti contenenti materie prime critiche o di riduzione dell'utilizzo di materie prime critiche.</p>

ALLEGATO A

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
	<p>3. Criteri di premialità</p> <ol style="list-style-type: none"> I. Partecipazione dell'impresa ad accordi con enti di ricerca in ambiti inerenti al progetto; II. Presenza di studi quantitativi per valutare e gestire le performance ambientali e l'utilizzo di energia e materia nel ciclo di vita dell'intervento, ad esempio Life Cycle Assessment (LCA), Product Environmental Footprint (PEF), carbon footprint, ecc. a supporto del progetto; III. Presenza di certificazioni riferite all'organizzazione ed ai siti produttivi ottenute mediante l'accreditamento ISO 14001, ISO 50001 e/o la registrazione EMAS; IV. Soggetto proponente nella forma di start up e/o PMI innovativa; V. Rilevanza percentuale della componente femminile (in termini, ad esempio, di presenza di certificazione di genere) e/o giovanile nel team di progetto; <p>Le modalità di attribuzione dei punteggi ed il punteggio minimo da conseguire per accedere al finanziamento saranno dettagliati nel bando attuativo.</p>
MODALITA' DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE	<p>L'agevolazione viene erogata al soggetto beneficiario, secondo le modalità definite nel bando, in un massimo di due tranches:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) un anticipo, facoltativo, pari al 30% dell'agevolazione ammessa a fronte di presentazione di regolare fidejussione bancaria o assicurativa (come previsto dalla L.R. 34/1978) prestata a favore di Regione Lombardia da enti bancari e assicurativi abilitati ai sensi della normativa vigente ovvero dagli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; b) a saldo a seguito della conclusione del progetto e della verifica della rendicontazione del progetto. <p>Nel caso in cui il beneficiario non presenti richiesta di anticipo entro i termini previsti dal bando attuativo, l'erogazione avviene in un'unica soluzione a seguito della conclusione del progetto e della verifica della rendicontazione finale del progetto.</p>
TERMINI REALIZZAZIONE OPERAZIONI	<p>I progetti devono essere realizzati e rendicontati entro 30 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto di concessione dell'agevolazione (salvo eventuale proroga ai sensi dell'art. 27 della l.r. 34/78).</p>
POSSIBILI IMPATTI⁴	<p>Sviluppo sostenibile: l'iniziativa determina impatti positivi sulle dipendenze strategiche dell'Unione da materie prime critiche in quanto i progetti finanziati devono conseguire la prevenzione/riduzione dell'uso di materie prime critiche e/o un</p>

⁴ Indicare se l'iniziativa può determinare impatti (negativi, neutri o positivi) motivando la valutazione.

ALLEGATO A

VOCI PREVISTE	DESCRIZIONE DEL CAMPO
	aumento del loro riciclo attraverso il sostegno a progetti con elementi particolarmente innovativi, emergenti o all'avanguardia. Pari opportunità: l'iniziativa determina un impatto positivo sulle pari opportunità e la parità di genere attraverso l'applicazione di un criterio premiale per le imprese con rilevanza della componente femminile e giovanile nel team di progetto. Parità di genere: l'iniziativa determina un impatto positivo sulle pari opportunità e la parità di genere attraverso l'applicazione di un criterio premiale per le imprese con rilevanza della componente femminile e giovanile nel team di progetto.
INDICATORI⁵	<u>Indicatore di output:</u> RCO 01 Imprese sostenute (di cui: micro, piccole, medie, grandi) RCO 02 Imprese sostenute mediante sovvenzioni RCO 126 Imprese collegate principalmente a investimenti produttivi in tecnologie pulite e tecnologie efficienti sotto il profilo delle risorse <u>Indicatore di risultato:</u> RCR 02 - Investimenti privati abbinati al sostegno pubblico (di cui: sovvenzioni, strumenti finanziari)
COMPLEMENTARITÀ TRA FONDI⁶	-

⁵ Indicatori del PR (output e risultato) e integrativi, se previsti.

⁶ Indicare se il bando prevede complementarità e/o sinergie con fondi SIE (PN, PSR, ...), con strumenti di finanziamento della UE o di livello nazionale, con Programmi CTE o FSC